



# COMUNE DI GORLA MAGGIORE

## UFFICIO SEGRETERIA

(PROVINCIA DI VARESE)

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 19 - 21050  
TEL. 0331.617121 FAX 0331.618186 EMAIL: [segreteria@comuneGORLAMAGGIORE.it](mailto:segreteria@comuneGORLAMAGGIORE.it)

DELIBERAZIONE N. 94  
in data: 07.10.2015

Soggetta invio capigruppo 

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AVENTE POTERE SOSTITUTIVO  
EX ART. 2, COMMI 9 - BIS e 9 - TER L. 241/1990 E S.M.I.**

L'anno **duemilaquindici** addi **sette** del mese di **ottobre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ZAPPAMIGLIO PIETRO	Sindaco	P
VIGORELLI MARIA	Assessore	P
MACCHI ANNALISA	Assessore	P
BERNASCONI FAUSTO	Assessore	P
GRAZIOLI RENATO	Assessore	P

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale, **MICHELE PANARIELLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIETRO ZAPPAMIGLIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AVENTE POTERE SOSTITUTIVO EX ART. 2,  
COMMI 9 - BIS e 9 - TER L. 241/1990 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- con L. n. 35/2012, modificata successivamente dalla L. n. 134/2012, il legislatore è intervenuto sulla materia relativa alla “conclusione del procedimento” così come già regolamentato con la L. n. 241/1990 stabilendo non solo una modalità di procedere all’adozione di atti in maniera più certa e stringente, ma individuando successivamente (con la L. n. 134/2012) anche il soggetto a cui un privato cittadino può rivolgersi per attivare il potere sostitutivo in caso di inerzia di un responsabile preposto all’adozione di un atto che lo riguarda;
- alla luce della modifica dell’art. 2 della L. n. 241/1990 ed in particolare con l’integrazione dell’art. 9 bis che regolamenta ed introduce la figura del titolare del potere sostitutivo, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia, il legislatore ha voluto creare una nuova figura di garanzia avente valenza pubblica ma in favore del privato cittadino;

Visti i commi 9-bis e 9-ter dell’art. 2 della Legge 241/1990 che dispongono:

-“9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

-9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. “;

-comma 9-quater: "il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ";

- comma 9-quinquies: "Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2 e quello effettivamente impiegato

Viene applicata la seguente procedura:

- a. decorso inutilmente il termine previsto dalla legge o dal regolamento o quello superiore in caso di sospensione dei termini, ex art. 7 della L. 241/1990, per la definizione e conclusione del procedimento, il privato istante può rivolgersi al Segretario Comunale affinché il medesimo si attivi al fine di addivenire alla conclusione del procedimento in questione;

b. il Segretario Comunale, quale titolare del potere sostitutivo:

b1) sollecita formalmente il Responsabile del Settore competente per materia, con specifico riferimento al procedimento oggetto della richiesta avanzata dal privato istante, alla conclusione dello stesso entro un termine pari ad un terzo di quello stabilito dall'art. 2 comma 9 ter della legge n. 241/1990. Qualora e su uno specifico procedimento, è previsto il coinvolgimento ovvero si rende necessario il supporto di altro e diverso Responsabile di Settore, questi ne verrà edotto per iscritto. Il Responsabile del Settore competente ai fini dell'adozione del provvedimento finale avrà cura, anche ai fini e per le conseguenze di cui alle successive lettere, di segnalare tempestivamente al soggetto, individuato quale titolare del potere sostitutivo, i ritardi e le inadempienze non imputabili al medesimo Responsabile e che impediscono la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento finale, comunicando, in particolare, la verifica della mancanza dei presupposti di diritto che rendono impossibile l'adozione dell'atto finale.

b2) qualora e nonostante il sollecito formalizzato, il Responsabile del Settore competente non dovesse provvedere alla conclusione del procedimento nell'ulteriore termine concessogli, il soggetto titolare del potere sostitutivo provvede direttamente ad emanare l'atto oppure alla nomina di un commissario ad acta.

b3) le spese relative all'eventuale nomina del commissario ad acta sono poste a totale carico del Responsabile inadempiente. In tale caso, le stesse saranno, nell'immediato e previo inoltro da parte del commissario stesso della documentazione giustificativa all'uopo occorrente, liquidate con provvedimento adottato dal titolare del potere sostitutivo il quale e successivamente, dovrà attivarsi, nelle forme di legge, per addivenire al recupero della somma anticipata.

•Qualora il privato istante espressamente lo richieda, in calce ai provvedimenti rilasciati in ritardo sono chiaramente indicati il termine originario previsto dalle leggi o dai regolamenti entro il quale gli stessi dovevano essere rilasciati e quello effettivamente impiegato.

Visto il Testo Unico 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 38;

Visto l'art. 97, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale "Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 27/11/1997;

Visto, altresì, l'art. 48, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000, in virtù del quale è di competenza della Giunta Comunale l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di individuare nel Segretario comunale dell'ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento;

Dato atto che, nei procedimenti ad istanza di parte relativi al settore di cui è responsabile il Segretario Comunale, il titolare del potere sostitutivo è individuato nella figura del Responsabile dei Servizi Sociali;

Visto il parere reso in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1 - di approvare tutta la premessa espressa in narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2 -di individuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - nel Segretario Comunale dell'Ente il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;
- 3 di disporre che i responsabili dei procedimenti di loro competenza indichino in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del titolare del potere sostitutivo.
- 4 di disporre che, nei procedimenti ad istanza di parte relativi al settore di cui è responsabile il Segretario Comunale, il titolare del potere sostitutivo venga individuato nella figura del Responsabile dei Servizi Sociali;
- 5 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consigliari;
- 6 di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, e a tutti i Responsabili di Area;
- 7 di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Delibera di G.C. n. 94 del 07.10.2015

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AVENTE POTERE SOSTITUTIVO EX ART. 2,  
COMMI 9 - BIS e 9 - TER L. 241/1990 E S.M.I.

**PARERI PREVENTIVI**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
PANARIELLO MICHELE**



**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**

F.to PIETRO ZAPPAMIGLIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to MICHELE PANARIELLO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

- Pubblicata all'albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, Legge 18/8/2000, n. 267.  
 Trasmessa in copia ai capigruppo ai sensi dell'art. 125, comma 1°, legge 18/8/2000, n. 267 (elenco prot. n. ....)

Addì, 17 NOV 2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to MICHELE PANARIELLO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, Legge 18/8/2000, n. 267 ( . . );  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (07.10.2015);

Addì, 17 NOV 2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to MICHELE PANARIELLO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 17 NOV 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Michele Panariello*